

## Quando un'opera è autentica?

Dario Jucker



### IL VALORE DELLE OPERE NON AUTENTICATE

*Caro Avvocato, ho recentemente acquistato alcune opere di un noto artista italiano, da altrettante note gallerie italiane. Alla mia richiesta di certificazione presso l'Archivio dell'artista, mi è stato risposto che le opere non potevano essere riconosciute, essendo state realizzate da un ex assistente dell'artista, dopo che questi si era allontanato dallo studio del Maestro. Caro avvocato, le opere da me acquistate sono state realizzate e firmate dalla stessa mano che le ha realizzate precedentemente e che ora sono in musei e collezioni private. Possibile che le mie, seppure non riconosciute, non abbiano alcun valore? Cosa mi consiglia di fare? Semplicemente recuperare quanto da me speso dalle gallerie che mi hanno venduto le opere? Grazie, Franco Guzzoni, Milano*

Caro lettore, se le opere sono state realizzate dall'assistente in seguito alla chiusura della collaborazione, è evidente che le stesse non sono autentiche in quanto non sono state approvate dall'artista. Dunque lei non ha alcuna possibilità di vederne accertare l'autenticità. Tuttavia ha le seguenti possibilità. In primo luogo potrà rivolgersi alle gallerie che le hanno venduto i lavori e chiedere la risoluzione della vendita e la restituzione di quanto pagato. Se le gallerie non accetteranno la sua richiesta, dovrà rivolgersi a un avvocato e agire in giudizio per ottenere quanto sopra. In secondo luogo, se conosce il nome del falsario, può sporgere denuncia alle autorità competenti. Le segnaliamo infatti che, ai sensi del codice unico dei beni culturali, "è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099 chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica". Per quanto riguarda infine le altre opere false presenti sul mercato, sarà l'Archivio a potere agire per vederne accertare la falsità.

### UN COMITATO PER LA CERTIFICAZIONE

*Caro Avvocato, sono un collezionista e appassionato d'arte. Assieme ad alcuni colleghi e galleristi, anche molto autorevoli, ci siamo chiesti se è possibile mettere assieme un parere sulla autenticità o meno di un'opera d'arte, pur non essendo ufficialmente autorizzati. Per il pittore Sironi (ma anche per altri) infatti esistono più riferimenti che rilasciano dichiarazioni di autenticità e ognuno si rivolge a colui che ritiene più attendibile. Se io rilasciassi una dichiarazione, più o meno come quella che segue: "Il sottoscritto, con una opinione assolutamente personale, ritiene che questa opera di Lucio Fontana sia autentica", potrei essere perseguibile? In realtà si tratta di esprimere una opinione personale su un'opera quando richiesta. Come spesso succede nella vita. Secondo lei gli eredi dell'artista legalmente riconosciuti potrebbero opporsi e perseguire tale forma di certificazione? Cordialmente.*

Caro lettore, le segnalo che non occorre alcuna autorizzazione per rilasciare autentiche di opere d'arte. Infatti, come stabilito anche da una recente sentenza del Tribunale di Milano, l'attività di autenticazione riveste un carattere meramente "tecnico" e non rientra pertanto nei diritti d'autore. L'attività di attribuzione di un'opera a un determinato artista è dunque un mero *expertise* e, come tale, è effettuabile da chiunque ne abbia le competenze e sia riconosciuto credibile da parte del mercato. Lei può dunque liberamente creare un comitato che si prefigga di rilasciare autentiche di determinati artisti, senza essere perseguibile per tale attività. Fermo restando quanto sopra, qualora gli eredi dell'artista ritengano che una determinata opera per ipotesi da voi riconosciuta autentica non sia tale, possono instaurare un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della falsità dell'opera.

Chi vuole porre domande di carattere legale sull'arte all'Avvocato Dario Jucker potrà farlo scrivendo a: [dario.jucker@tiscali.it](mailto:dario.jucker@tiscali.it)